

CAMERA DEI DEPUTATI II[^] Commissione Giustizia Proposta emendativa D.L. 112/2003 ARTICOLATO Art. 1

(Sostituzione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990 n. 101) L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990 n. 101 è sostituito dal seguente: 1 comma: omissis 2 comma: omissis 3 comma: "Il certificato di compiuta pratica individua la corte di appello di appartenenza di ciascun candidato ai fini del sorteggio della sede d'esame, secondo quanto previsto dall'art. 15, commi sesto e settimo, del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37". Si propone di sostituire il comma 3 dell'art. 9 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101, come modificato dal D.L. n. 112 del 21 maggio 2003, con il seguente: Art. 1 (Sostituzione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990 n. 101) L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990 n. 101 è sostituito dal seguente: 1 comma: omissis 2 comma: omissis 3 comma: "Il certificato di compiuta pratica individua la Corte di Appello di appartenenza di ciascun candidato ai fini della determinazione della sede d'esame" Art. 2 (Modifiche all'art. 15 del Regio Decreto 22.01.1934, n. 37) All'art. 15 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: "Con successivo decreto, il Ministro per la giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna Corte d'appello e i candidati, individuati ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 10 aprile 1990 n. 101. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello di appartenenza dei candidati; la prova orale ha luogo presso la sede d'istituzione della

commissione esaminatrice. Il sorteggio di cui al primo comma che precede è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede" Si propone di sostituire l'art. 2 del D.L. n. 112 del 21 maggio 2003 con il seguente: Art. 2 (Modifiche all'art. 22 del Regio Decreto Legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934 n. 36) Dopo il comma 6 dell'art. 22 del Regio Decreto Legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934 n. 36, sono aggiunti i seguenti commi: comma 7: "La correzione degli elaborati è sottratta alla commissione esaminatrice istituita presso il distretto di Corte d'Appello ove ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha rilasciato al candidato il certificato di compiuta pratica di cui all'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990 n. 101 e vi provvede la commissione di esami istituita presso un diverso distretto di Corte d'Appello che sia stata individuata, previo sorteggio, con decreto del Ministro per la Giustizia da emanarsi non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami di avvocato". comma 8: "Il sorteggio di cui al comma che precede è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'Appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle commissioni competenti alla correzione degli elaborati ed il numero dei candidati di ciascuna sede". Art. 3 (Modifiche all'art. 23 del

Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37) All'art. 23 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 sono premessi i seguenti commi: "Esaurite le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente della commissione ne dà comunicazione al Presidente della Corte d'appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice, individuata ai sensi dell'art. 15, commi 6 e 7 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, a mezzo di consegna all'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del Dipartimento. Il Presidente della Corte di appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice di cui al comma 1, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al Presidente della commissione esaminatrice il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti". Si propone di modificare l'art. 3 del D.L. n. 112 del 21 maggio 2003 come segue: Art. 3 (Modifiche all'art. 23 del Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37) All'art. 23 del Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37 sono premessi i seguenti commi: "Esaurite le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente della commissione ne dà comunicazione al Presidente della Corte d'Appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'Appello presso la quale è istituita la commissione individuata ai sensi dell'art. 22 del Regio Decreto Legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla

L. 22 gennaio 1934 n. 36, a mezzo di consegna all'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del Dipartimento. Il Presidente della Corte d'Appello presso la quale è istituita la commissione di cui al comma 1, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al Presidente della commissione esaminatrice il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti". Si propone di aggiungere dopo l'art. 3 del D.L. n. 112 del 21 maggio 2003, i seguenti artt. 3 bis e 3 ter: Art. 3 bis (Modifiche all'art. 24 del Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37 Dopo il secondo comma dell'art. 24 del Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37 sono aggiunti i seguenti commi: Comma 3: "L'elenco degli ammessi, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è depositato negli uffici della segreteria della commissione individuata ai sensi dell'art. 22 del Regio Decreto Legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934 n. 36". Comma 4: "Dell'elenco se ne dà notizia anche mediante mezzi informatici". Comma 5: "Il termine per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali decorre, tuttavia, dalla data di deposito dell'elenco di cui al comma 3 negli uffici della segreteria della commissione". Comma 6: "Gli elaborati scrutinati, quindi, sono trasmessi alla commissione esaminatrice istituita presso il distretto di Corte d'Appello ove ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha rilasciato al candidato il certificato di compiuta pratica di cui all'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990 n. 101 con le stesse modalità di cui al comma 1 dell'art. 23 del Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37". Art.

3 ter (Modifiche all'art. 25 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37) Il primo comma dell'art. 25 del Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37 è sostituito dal seguente: Il presidente della commissione esaminatrice, ricevuti gli elaborati scrutinati con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 23 del Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37, stabilisce il giorno, l'ora ed il luogo in cui avranno inizio le prove orali". Art. 4 (Modifiche all'art. 21 del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37) 1 All'art. 21 del Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37 sono apportate le seguenti modificazioni: a. Al primo comma sono soppresse le parole: "anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza"; b. Al secondo comma, dopo la parola "scritti," sono inserite le seguenti: "codici commentati". Si propone: Art. 4 La soppressione dell'art. 4 del D.L. 122 del 21 maggio 2003. Art. 5 (Modifiche all'art. 17-bis del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37) 1 All'art. 17 bis comma 3, lettera a), del regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola: "ecclesiastico" è sostituita dalla seguente: " comunitario". Si propone: Art. 5 Di lasciare invariata questa norma. Art. 6 (Modifiche all'articolo 22 del Regio-Decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578) 1. All'articolo 22 del regio-decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'Ordine"; b) al comma 6, nel primo e secondo periodo la parola: "duecentocinquanta" è sostituita dalla seguente: "trecento". Si propone di modificare l'art. 6 del D.L. n. 112 del 21 maggio 2003 come segue: Art. 6 (Modifiche

all'articolo 22 del regio-decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578) 1. All'articolo 22 del Regio-Decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Non possono essere designati avvocati che siano membri dei Consigli dell'Ordine o del Comitato dei delegati alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Coloro che abbiano svolto l'incarico di membri, anche supplenti, di commissione di esame non possono candidarsi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine di appartenenza e del comitato della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense immediatamente successive all'espletamento dell'incarico di commissario d'esame"; b) al comma 6, nel primo e secondo periodo la parola: "duecentocinquanta" è sostituita dalla seguente: "trecento". Art. 7 Norma di copertura Si propone: Art. 7 Di lasciare invariata questa norma. Art. 8 Entrata in vigore Si propone: Art. 8 Di lasciare invariata questa norma.